SICUREZZA SUL LAVORO E INDENNIZZO DANNI SULLA SALUTE

A cura del PATRONATO INAPA

Spesso gli artigiani rinunciano, erroneamente, ad utilizzare l'assicurazione INAIL per l'indennizzo dei danni alla salute dovuti a cause di lavoro. Le ragioni di tale atteggiamento sono, in parte, da ricondurre ad una certa diffidenza dell'imprenditore, in veste di lavoratore assicurato, a trattare con l'INAIL, istituto visto spesso quasi solo in veste di ente ispettivo preposto a dispensare sanzioni, piuttosto che ente preposto alla tutela del lavoratore infortunato o colpito da malattia professionale quale è.
È importante sapere che il riconoscimento dell'infortunio o della malattia professionale possono dar luogo a diverse prestazioni, alcune delle quali di carattere economico.

INFORTUNIO SUL LAVORO

L'infortunio è un evento avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui derivi una inabilità al lavoro assoluta, permanente o temporanea, che comporti l'astensione dall'attività per più di tre giorni o, nei casi più drammatici, che provochi la morte dell'infortunato.
Si definisce infortunio sul lavoro un evento caratterizzato da queste condizioni:

- **La causa violenta**: consiste in un'azione rapida e concentrata nel tempo che agisca dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore provocando una lesione.
- **L'occasione di lavoro**: è costituita dal rapporto causa-effetto tra lo svolgimento dell'attività lavorativa e l'evento che provoca la lesione. Affinché un evento possa essere qualificato come infortunio sul lavoro non è sufficiente che occorra in ambiente di lavoro e in orario di lavoro, ma è necessario che lo stesso possa collegarsi al lavoro svolto
- **L'inabilità**.

È considerato infortunio sul lavoro anche l'**infortunio in itinere**, cioè quello occorso durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro; durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro ad un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi; durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale.

MALATTIA PROFESSIONALE

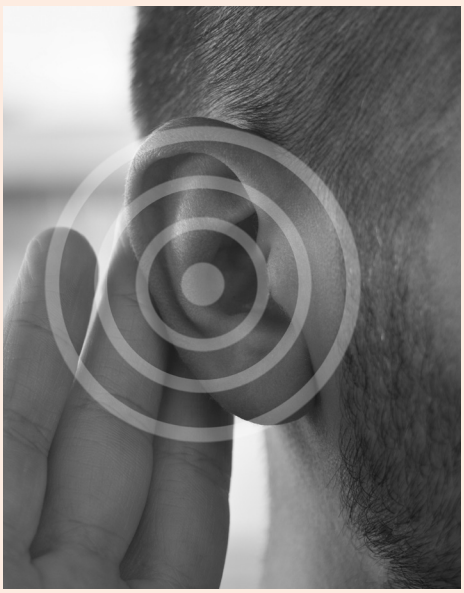

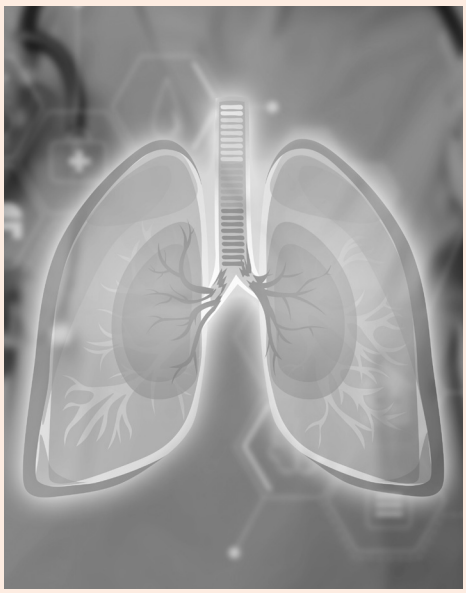

La malattia professionale è una malattia contratta nell'esercizio dell'attività lavorativa, causata da una lenta e progressiva azione lesiva provocata dalle azioni che la persona deve svolgere durante l'attività lavorativa. La malattia professionale può manifestarsi anche a distanza di tempo dall'abbandono della lavorazione rischiosa.
Nell'ambito dell'attività artigianale, le malattie professionali più ricorrenti sono quelle:

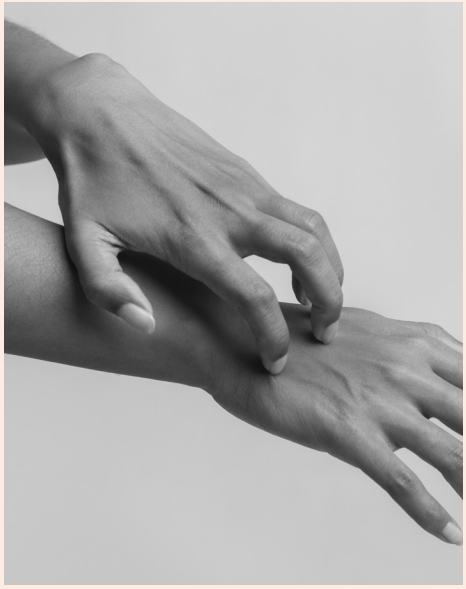

OSTEOARTICOLARI E MUSCOLOSCHELETRICHE:

- rachide (collo e schiena) ernie discali lombari/cervicali (ad es. edili – boscaioli – addetti a carico /scarico – marmisti ecc.)
- arti superiori (spalle – braccia – mano – polso) tendiniti/ epicondiliti/tunnel carpale/cuffia dei rotatori/Morbo Depuytren (ad es. pittori/decoratori – parrucchieri – barbieri – sarte – tappezzieri – carrozzieri)
- arti inferiori (gambe e piedi), borsiti pre-rotulea, meniscopatie, tendiniti, tatalgia plantare (ad es. piastrellisti – posa pavimenti e tegole ecc.)

CAUSATE DAL RUMORE:

- ipoacusia neurosensoriale – sordità da rumori (ad es: falegnami, muratori – piastrellisti – fabbri – boscaioli – levigatori – tappezzieri ecc.)

RESPIRATORIE:

- bronchi-polmoni – asma bronchiale/bronchite cronica/ alveolite allergica (ad es: piastrellisti – posatori in genere – macellai – marmisti – verniciatori)
- naso occhi: rinite / oculorinite (ad es. panettieri – verniciatori – servizi pulizie ecc.)

DELLA PELLE:

Dermatiti allergiche da contatto – eczema da cemento/ dermatite irritativa /dermatite follicolare / cheratosi / neoplasia cutanea (ad es. muratori – pulitintolavanderie – vetrai – giardinieri – parrucchieri ecc.)

inapa

PRESTAZIONI RICONOSCIUTE DALL'INAIL

Prestazioni INAIL

- **Indennità Temporanea**: Diaria giornaliera a partire dal quarto giorno di assenza per infortunio o malattia professionale.
- **Danno Biologico**: Compenso economico una tantum per lesioni permanenti che riducono la capacità lavorativa.
- **Rendita**: Indennità mensile per invalidità superiori al 16%, includendo danno biologico e patrimoniale.
- **Revisione**: Possibilità di richiedere revisione dell'indennizzo per aggravamento entro 10 anni per infortuni e 15 per malattie professionali.

AUMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO E CONTROLLI ISPETTIVI - CHIARIMENTI

Di frequente imprenditrici e imprenditori artigiani ritengono che il denunciare il proprio infortunio (specie se apparentemente lieve) comporti, come conseguenza, l'aumento del premio assicurativo INAIL annuale.
In realtà il premio assicurativo INAIL per i lavoratori artigiani (titolari, soci, coadiuvanti familiari, associati in partecipazione) è denominato "premio speciale" perché viene determinato annualmente in modo forfettario, sulla base di nove classi di rischio determinate in base all'attività svolta, del comparto di appartenenza (carpenteria, tipografia, edilizia, ecc…) e delle tipologie di prodotti realizzati.Al contrario del premio ordinario riservato alle categorie di lavoratori dipendenti, il premio speciale non è influenzato dall'andamento infortunistico dell'azienda e, quindi, non è soggetto alle oscillazioni annuali del tasso di rischio specifico aziendale che determinano il conseguente adeguamento, in aumento o in diminuzione, del premio.
La normativa vigente (D.Lgs 81/2008) prevede che ASL, Ispettorato del Lavoro e INAIL vigilino autonomamente sulla sicurezza, con un'attenzione particolare a settori come l'edilizia e la chimica, dove i rischi sono elevati. Tuttavia, l'intensità dei controlli varia a seconda che il lavoratore sia autonomo o abbia dipendenti, e un infortunio dell'artigiano, da solo, non implica automaticamente una sanzione o un'ispezione. Il livello di controllo dipende dalla gravità dell'incidente, dalla struttura dell'azienda e dalle specifiche condizioni in cui si è verificato.

inapa

SEDE REGIONALE INAPA FRIULI V.G.
Via del Coroneo 6 - 34133 Trieste (TS)
tel. 040/363938 - e-mail: inapa@confartigianatofvg.it